

Prot. n. / ...

Contratto n. del ... / ... /

Spett.le

Via

.....

C.F.

P.I.

[PEC](#)

Oggetto: CONTRATTO DI FORNITURA - Fornitura di una Sonda Ottica per il Monitoraggio delle Dinamiche di Combustione, presso Sesta Lab –
CIG: 7205587E7C - CUP: D86G17001800003.

Con riferimento alla ns. gara n° ed alla Vs. offerta tecnica ed economica n. del, ed in applicazione della Det. A.U. n. del .. / .. /, Vi conferiamo, in nome e per conto di Co.Svi.G. - Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche S.c.r.l. (in seguito denominata "Co.Svi.G.") il Contratto in oggetto alle condizioni contrattuali di seguito precisate.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha per oggetto la **Fornitura di una Sonda Ottica per il Monitoraggio delle Dinamiche di Combustione, presso Sesta Lab.**

La tipologia dei materiali da fornire e le modalità di fornitura degli stessi, sono descritti nella presente lettera e nei documenti citati al successivo paragrafo e sono dunque a Voi noti.

Il contenuto di tali documenti, che l'Appaltatore riconosce sufficiente a determinare l'oggetto del Contratto di fornitura, ha valore esplicativo e non limitativo. Pertanto deve intendersi compreso, anche se non espressamente

indicato, tutto quanto è necessario per eseguire compiutamente ed a perfetta regola d'arte quanto oggetto di esso, completo, finito in ogni sua parte ed idoneo allo scopo cui è destinato, del quale scopo l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

1.1. DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO

Il Contratto è costituito, in modo unitario e inscindibile, dai documenti di seguito elencati:

- A. Presente lettera d'ordine;
- B. Lettera di accettazione;
- C. Offerta economica;
- D. Offerta tecnica;
- E. Specifica tecnica e allegati tecnici.

In caso di non conformità, o divergenza tra i succitati documenti contrattuali, il contenuto di ciascuno di essi ha valore prevalente su quelli successivi, secondo l'ordine nel quale i documenti stessi sono sopra elencati.

Le eventuali deroghe contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nell'elenco di cui sopra hanno valore solo se enunciate espressamente con preciso riferimento alla norma derogata.

Ove, nei documenti sopra elencati, vi sia scritto "dalla firma del contratto" oppure "dalla firma dell'accordo" si intenda "dalla data di accettazione del Contratto".

1.2. DATI AMMINISTRATIVI E FISCALI DELL'APPALTATORE

I dati relativi all'Appaltatore sono i seguenti:

- Ragione sociale:
- Sede legale:
- Partita I.V.A.

• Codice Fiscale:

• Tel:, Fax:, E-mail: PEC:

.....

2. ESECUZIONE DELLA FORNITURA E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Le modalità di esecuzione della fornitura sono dettagliate nella Specifica Tecnica.

Si evidenzia che nell'allegato Specifica Tecnica, sono elencate le caratteristiche tecnico-applicative minime che l'appaltatore dovrà obbligatoriamente assicurare nell'esecuzione delle prestazioni tutte.

L'offerta tecnica definisce le caratteristiche ulteriori che l'appaltatore è obbligato ad implementare.

Per tutte le attività di realizzazione della sonda oggetto della presente fornitura, sono a carico dell'appaltatore i materiali, le attrezzature, le strutture necessarie, le giornate di lavoro, i tempi, gli oneri per la sicurezza, i costi di viaggio ed il vitto del personale necessario.

Saranno a carico dell'appaltatore gli eventuali oneri per la certificazione PED.

2.1. SPEDIZIONE E CONSEGNA

Franco destino, scarico e quanto altro precisato nella Specifica Tecnica.

Il trasporto dovrà essere coperto da polizza assicurativa All Risk con massimale pari al valore del presente contratto. In caso la fornitura pervenisse danneggiata e/o compromessa Co.Svi.G. provvederà alla spedizione della stessa al mittente, a carico dell'appaltatore, che dovrà provvedere a sue spese al corretto ripristino della stessa. Contestualmente Co.Svi.G. potrà procedere all'applicazione delle penali per ritardata consegna di cui al successivo art. 11, all'incameramento della cauzione di cui al successivo art. 10 o, in caso di mancata risoluzione delle problematiche da parte dell'impresa entro il termine fissato da Co.Svi.G., alla

risoluzione del contratto per inadempimento, e relative segnalazioni ad ANAC come per legge.

La fornitura oggetto del presente Contratto è da intendersi resa DDP (in accordo alle Incoterms, ultima edizione) alla nostra Unità destinataria di seguito indicata:

- Sesta Lab, S.P. 35 Km 2,7 - 53030 Radicondoli (SI). [Sesta Lab Map](#).

Prima di procedere all'invio dovrà essere contattato il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) di cui al successivo art. 5 della presente Lettera d'ordine.

3. SUBAPPALTO

Tutte le prestazioni del presente contratto sono subappaltabili, nella misura massima del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto, ad operatori economici idoneamente qualificati ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Per poter subappaltare, l'Appaltatore dovrà aver indicato nella documentazione per la partecipazione alla gara le prestazioni (o parti di prestazione) per le quali intende avvalersi del subappalto, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare, si rimanda al comma 4, lett. b). In caso contrario, Co.Svi.G. non potrà autorizzare alcun subappalto.

Qualora non ricorrano i casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (a cui si rimanda), i pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore verranno effettuati dall'Appaltatore. Qualora, invece, ricorrano i casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i pagamenti spettanti al subappaltatore verranno effettuati direttamente da Co.Svi.G. (in tal caso l'Appaltatore deve comunicare al RUP la parte delle prestazioni eseguiti dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento).

Si richiama che ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante non potrà autorizzare il subappalto qualora l'affidatario del subappalto abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto. Si richiama, per il resto, il disposto dell'art. 105 cit.

4. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

Tutti i pagamenti sono vincolati alla regolarità del DURC; ove risulti irregolare anche uno solo dei DURC, Co.Svi.G. si riserva di sospendere, in tutto o in parte, il pagamento degli importi relativi agli stati di avanzamento contabili successivi (oltre che attivare le procedure di segnalazione agli enti interessati), fino a quando non sia stata sanata l'inadempienza, senza che l'Affidatario possa pretendere da Co.Svi.G. indennizzi o risarcimento di danni, né la maturazione di interessi o altro.

Si applica quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come previsto dall'art. 9.1 del presente Contratto.

Non rientrano nel novero dei destinatari dell'obbligo del DURC i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti.

5. RAPPRESENTANZA

La rappresentanza di Co.Svi.G., che assume il ruolo di Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) è costituita nella persona di:

- Stefano Chiocchini, s.chiocchini@sestalab.com; 0577 1698564.

Al DEC è quindi assegnato il compito, in ausilio al RUP, di:

- a) verificare la conformità e regolare esecuzione delle forniture rispetto a quanto richiesto;
- b) effettuare le verifiche in contraddittorio precedenti la fatturazione ed emettere il relativo Certificato di Pagamento;

c) controllare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto.

Si richiamano, comunque, le ulteriori facoltà e gli ulteriori obblighi previsti dalla legge.

Per quanto riguarda le questioni amministrative e relative ai pagamenti il referente è Paola Boddi (p.boddi@cosvig.it).

Prima dell'inizio delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare ai su indicati rappresentanti di Co.Svi.G. il nominativo del proprio Rappresentante e del suo sostituto, il quale, durante le assenze del primo, sia autorizzato a farne le veci.

Il Rappresentante dell'Appaltatore ed il suo sostituto sono responsabili della conduzione tecnica ed amministrativa delle forniture oggetto del presente Contratto e devono essere in possesso delle apposite deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto.

Qualora l'Appaltatore durante l'esecuzione del Contratto cambi la propria rappresentanza, dovrà comunicare per iscritto all'unità che gestisce il Contratto il nuovo nominativo.

6. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto cesserà di avere validità a seguito di collaudo e completamento della fornitura, entro e non oltre **giorni 210 (duecentodieci)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di perfezionamento del contratto (o di consegna anticipata).

7. IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo del Contratto ammonta a complessivi € (Euro

...../00), oltre IVA.

Le forniture in oggetto saranno compensate con le modalità di cui al successivo art. 9.1.

7.1. PREZZO CONTRATTUALE

L'importo di cui all'allegato "Offerta Economica", comprende e compensa ogni e qualsiasi onere derivante dall'operare in conformità ai disposti del presente Contratto, delle leggi vigenti e delle norme di sicurezza.

Il corrispettivo del presente appalto è da assoggettare all'Imposta sul Valore Aggiunto.

L'Appaltatore dichiara di aver giudicato l'importo a base di gara remunerativo e tale da aver consentito l'offerta presentata e determinata a propria completa soddisfazione, sulla base di calcoli di sua convenienza.

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii., per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di dette prestazioni.

7.2. VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE VARIANTI

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire eventuali varianti richieste, in necessità, da Co.Svi.G. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Co.Svi.G. nel corso dell'esecuzione delle attività, ha facoltà di chiedere varianti alle prestazioni stesse rispetto a quelle indicate nel presente Contratto.

In ogni caso, tutte le nuove prestazioni richieste ed approvate da Co.Svi.G. dovranno essere eseguite secondo i termini e le modalità indicate nel presente

Contratto.

Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è preventivamente approvata da Co.Svi.G. nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove ritenuto opportuno da Co.Svi.G., comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del Contratto.

8. ACCETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI, FATTURAZIONE E RISERVE

8.1. ACCETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La fatturazione da parte dell'Appaltatore avverrà, previo benestare di Co.Svi.G., a seguito di verifica di conformità della fornitura.

Tutti gli accertamenti contabili verranno effettuati in contraddittorio; nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di presenziare alle misurazioni ed accertamenti o di sottoscrivere i documenti di verifica, Co.Svi.G. provvederà autonomamente.

Qualora, durante il controllo in contraddittorio, vengano riscontrate da parte di Co.Svi.G. vizi e/o difformità, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire a propria cura e spese quanto necessario ad eliminare i suddetti vizi e/o difformità.

Ove la qualità delle attività prestate dall'Appaltatore risulti inferiore a quella prescritta, in caso di accettazione delle stesse, si applicano prezzi corrispondentemente ridotti rispetto a quelli contrattuali.

8.2. FATTURAZIONE

Prima dell'emissione di ogni fattura l'Appaltatore dovrà richiedere al DEC il Certificato di Pagamento (benestare alla fatturazione da parte di Co.Svi.G.). Tale benestare verrà rilasciato previa esecuzione, da parte di Co.Svi.G., delle verifiche

eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell'accertamento della conformità e regolare esecuzione delle forniture.

Le fatture emesse dovranno essere intestate a:

- Co.Svi.G. S.c.r.l., Via Tiberio Gazzei 89, 53030 Radicondoli (SI), Partita

IVA: 00725800528.

Le fatture dovranno essere inviate tramite PEC all'indirizzo posta@pec.cosvig.it.

Le fatture che non dovessero pervenire per PEC non saranno prese in considerazione.

Esse dovranno riportare, oltre agli estremi del presente Contratto, i seguenti dati:

- coordinata bancaria internazionale codice IBAN del proprio conto corrente dedicato così come previsto dal successivo articolo 9.1;
- codice CIG.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Non è prevista la fatturazione elettronica.

8.3. RISERVE

Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere tempestivamente segnalate e, in ogni caso, formulate, a pena di decadenza, con una comunicazione ufficiale ufficiale, inoltrata via pec, via raccomandata a/r o a mano.

In caso di avvenuta risoluzione delle riserve, l'accettazione medesima sarà formalizzata con apposito atto.

9. PAGAMENTI E CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO

9.1. PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ricevute le fatture emesse secondo le modalità riportate nel precedente articolo

8.2., i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati con le seguenti

modalità:

a) All'Appaltatore sarà corrisposta un'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo all'accettazione del presente Contratto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa (che Co.Svi.G. tratterà in caso di mancato completamento della fornitura).

b) Il restante 80% sarà corrisposto all'Appaltatore alla consegna definitiva a seguito di collaudo.

I suddetti pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario dedicato e intestato all'Appaltatore con valuta fissa per il beneficiario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento fattura fine mese, ferme restando in ogni caso le verifiche eventualmente previste dalla legge o dal presente Contratto ai fini dell'accertamento della conformità delle attività prestate alle previsioni contrattuali da eseguirsi entro il suddetto termine.

Ai fini del pagamento del corrispettivo Co.Svi.G. procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore.

In caso di inadempienza contributiva si applica quanto disposto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mentre in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica il comma 6 dello stesso articolo.

In ogni caso, se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento

derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Pertanto, in ottemperanza al sopracitato articolo 3 della legge n. 136/2010:

a) l'Appaltatore utilizzerà il conto corrente bancario dedicato come sopra indicato;

b) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore devono avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati di cui all'articolo 3, comma 4, della medesima Legge n. 136/2010;

c) ogni pagamento deve riportare il codice C.I.G. di cui all'oggetto del Contratto;

d) l'Appaltatore è tenuto a comunicare a Co.Svi.G. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente Contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso;

e) qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore ad Co.Svi.G. il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità;

f) tutte le precedenti clausole devono essere inserite nei contratti di subappalto;

g) nel caso di violazione di uno solo degli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. o dalle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f) il presente Contratto si intenderà risolto di diritto immediatamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

9.2. CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dalla Legge n. 52 del 21.02.1991 e dall'art. 1260 del Codice Civile, fermo restando il diritto d'opposizione di Co.Svi.G. alla cessione medesima.

L'Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente Contratto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice identificativo gara CIG assegnato. Co.Svi.G. provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente Contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

È vietata da parte dell'Appaltatore la cessione, anche parziale, del presente Contratto, salvo espressa autorizzazione di Co.Svi.G.

10. GARANZIE E ASSICURAZIONI

10.1. GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore garantisce la buona esecuzione e la perfetta efficienza di quanto forma oggetto dell'appalto nel suo insieme ed in tutte le sue attività.

L'Appaltatore si impegna pertanto a rieseguire, a propria cura e spese, le forniture che ad insindacabile giudizio di Co.Svi.G. risultassero non eseguite correttamente o riportino danni di qualunque natura, anche durante il trasporto e la consegna delle stesse.

L'Appaltatore si impegna a garantire l'intera fornitura per 24 mesi a partire dall'accettazione della stessa.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'esecutore del

Contratto è obbligato a costituire apposita garanzia fideiussoria per un importo pari al ...% dell'importo delle prestazioni, equivalente ad € (Euro/...).

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di Co.Svi.G.

L'importo della garanzia è ridotto, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in caso di possesso delle certificazioni di cui allo stesso comma del medesimo decreto. Pertanto all'atto di presentazione della garanzia L'Appaltatore è tenuto ad allegare anche copia conforme delle certificazioni possedute.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Co.Svi.G.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento da parte di Co.Svi.G.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto fino ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Co.Svi.G. ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il complemento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'impresa. Co.Svi.G. ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, da Co.Svi.G. e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'impresa. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia deve essere aggiornata all'importo della variazione e può essere ridotta solo in caso di riduzione degli importi contrattuali

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata ai sensi dell'articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

10.2. ASSICURAZIONI

L'Appaltatore assume a suo esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità per i sinistri ed i danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente da esso o dai propri dipendenti comunque causati o subiti, sollevando interamente e rendendo indenne Co.Svi.G. da ogni qualsivoglia responsabilità, anche indiretta, nonché da ogni onere e/o obbligo a riguardo.

L'Appaltatore deve comunque tenere indenne Co.Svi.G. da qualsivoglia pretesa

fatta valere da terzi, ove non ottemperi in tutto o in parte agli obblighi di cui

sopra.

L'Appaltatore si impegna altresì a risarcire Co.Svi.G. per qualsiasi sinistro e danno

dallo stesso subito, direttamente o indirettamente causato dallo stesso

Appaltatore e/o dai propri dipendenti.

L'Appaltatore sarà responsabile dei danni provocati a persone o cose per fatto

proprio o di propri dipendenti, a causa di manchevolezze, negligenza,

imprudenza, imperizia, inosservanza di normative o delle disposizioni impartite da

Co.Svi.G.

L'appaltatore pertanto è tenuto ad effettuare Polizza assicurativa All Risks sul

trasporto delle forniture oggetto d'appalto, con massimale pari al valore di

contratto del lotto di riferimento.

11. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La cauzione definitiva di cui al precedente articolo 10.1 costituirà garanzia del

corretto adempimento degli adempimenti contrattuali da parte dell'aggiudicatario

e pertanto dovrà risarcire le seguenti penali, salvo il diritto di Co.Svi.G.

all'ulteriore risarcimento del danno ulteriore rispetto all'importo garantito dalla

cauzione.

Qualora i termini contrattuali di consegna non venissero rispettati, a seguito di

convocazione ufficiale dell'Appaltatore, e purché il ritardo non dipenda da cause

di forza maggiore, tempestivamente segnalate e debitamente documentate, sarà

addebitata all'Appaltatore, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 1‰

(unopermille) dell'importo totale relativo al Contratto, fino al raggiungimento del

massimale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto, raggiunto il

quale Co.Svi.G. avrà facoltà, ai sensi dell'art. 1456 C.C., di avvalersi della clausola

risolutiva del Contratto senza che ciò possa costituire per l'Appaltatore diritto ad indennizzi di sorta.

In particolare si intende per ritardo anche il tempo occorrente per ripetere le forniture non eseguite a regola d'arte e riscontrate tali in sede di accettazione delle stesse.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla lettera d'ordine.

In tal caso Co.Svi.G. applicherà all'Appaltatore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Co.Svi.G., ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente Contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare all'Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l'Appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, Co.Svi.G. provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente Contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa.

Nel caso in cui Co.Svi.G. accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Appaltatore non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Co.Svi.G. ad ottenere la

fornitura a regola d'arte; è fatto in ogni caso salvo il diritto di Co.Svi.G. di richiedere il risarcimento del maggior danno, pertanto la regolarizzazione della penale potrà anche essere effettuata con trattenuta sul pagamento di quanto dovuto da Co.Svi.G.

L'Appaltatore è tenuto ad seguire le istruzioni e le direttive fornite da Co.Svi.G. per l'avvio dell'esecuzione del Contratto; qualora l'operatore economico non adempia e pertanto non rispetti i tempi di consegna richiesti, la stazione appaltante ha facoltà di applicare le penali e, in ultima istanza, procedere alla risoluzione del Contratto.

Oltre che negli specifici casi espressamente previsti dai precedenti e successivi articoli, Co.Svi.G. si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile nelle ulteriori ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

11.1 RECESSO

Co.Svi.G. si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal Contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal Contratto.

12. PROPRIETA' INTELLETTUALE - RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI

DATI

Tutti gli elementi che Co.Svi.G. mette a disposizione in occasione del presente Contratto nonché i documenti, le informazioni, le conoscenze, comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell'ambito del presente Contratto, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini della esecuzione dello stesso, hanno carattere riservato e non possono essere divulgati, salvo il caso in cui l'Appaltatore debba

ottemperare agli obblighi di legge o a richieste di Pubbliche Autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate da Co.Svi.G. ovvero che risultino da documenti di pubblico dominio.

L'Appaltatore sarà responsabile anche del comportamento dei soggetti dallo stesso incaricati dello svolgimento delle attività contrattuali.

L'Appaltatore si obbliga a mettere a punto e curare le misure di sicurezza logica e fisica dei dati che garantiscano la protezione dei dati stessi da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura e a restituire a Co.Svi.G., alla data di cessazione dell'efficacia del presente Contratto, tutti i dati, documenti e informazioni forniti o comunque posseduti ai fini dell'esecuzione delle attività e a distruggerne tutte le copie e record, salva contraria autorizzazione scritta di Co.Svi.G.

Gli obblighi derivanti dal presente articolo perdurano anche successivamente alla scadenza del presente Contratto o al suo scioglimento per qualsiasi motivo.

In caso di inosservanza dei presenti obblighi di riservatezza, Co.Svi.G. ha la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando il diritto di Co.Svi.G. al risarcimento dei danni conseguenti.

13. INFORMATIVA TUTELA DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito dell'affidamento del presente ordine, sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea, per le finalità connesse alla stipula e gestione del Contratto nonché per attività di promozione di servizi commerciali,

ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Tali dati saranno conservati per la durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalità connesse alla stipula e gestione del Contratto è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati mentre l'acquisizione dei dati relativi alla finalità di promozione dei servizi commerciali è facoltativa;
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati saranno oggetto di comunicazione alle Società soggette a direzione e coordinamento di Co.Svi.G. e non saranno comunicati/diffusi a terzi fuori dei casi consentiti dalla legge;
- l'Appaltatore ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento dei dati personali che riguardano la stessa, i diritti previsti dall'art. 213 del D.Lgs. 50/2010. Il titolare del trattamento dei dati in questione è Co.Svi.G. S.c.r.l. - Via Tiberio Gazzei 89, 53030 Radicondoli (SI).

14. NORME DI RINVIO E FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente previsto in questo Contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

- D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "Nuovo codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni.
- D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50".
- D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e

integrazioni, per le parti ancora in vigore.

- L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni.
- “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni.
- Legge n. 241 del 07/08/1990.
- Linee Guida, direttive e pareri emanati da ANAC.
- Codice Civile.

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente Contratto, ove il Co.Svi.G. sia attore o convenuto è competente il Foro di Siena con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

È esclusa la competenza arbitrale.

15. IMPOSTE E TASSE

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri fiscali gravanti su quanto forma oggetto del presente Contratto sono a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quelle che per legge sono a carico di Co.Svi.G.

In particolare dovrà essere regolarmente assolta l'**imposta di bollo** (in modalità cartacea o telematica, come consentito dalle norme in vigore), apponendo una marca da bollo da **€ 16,00 ogni 4 facciate** della presente Lettera d'Ordine.

16. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Affinché il Contratto possa ritenersi perfezionato ed efficace è indispensabile che ci rimettiate all'indirizzo di posta elettronica certificata contratti@pec.cosvig.it, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della presente:

a) la presente Lettera d'Ordine, completa di marche da bollo di cui al paragrafo

precedente, firmata digitalmente dal Vs. Legale Rappresentante in segno di integrale accettazione.

b) l'allegato modello Lettera di Accettazione, compilato e firmato digitalmente dal Vs. Legale Rappresentante.

c) documento comprovante la costituzione della Garanzia Definitiva di cui al precedente articolo 10.1, firmato digitalmente dal Vs. Legale rappresentante.

Resta inteso tra le parti che con l'apposizione della firma digitale, da parte dell'Appaltatore, sulla presente Lettera d'Ordine e sull'allegato modello di Lettera di Accettazione, l'Appaltatore medesimo, con tale firma digitale, esprime il proprio libero consenso al trattamento dei dati personali ed accetta espressamente ed incondizionatamente tutti i documenti e clausole facenti parte del presente Contratto.

Qualora l'Appaltatore non provveda a presentare i suddetti documenti nel termine sopra prescritto, Co.Svi.G. si riserva di revocare il Contratto.

Qualora le dichiarazioni sottoscritte dall'Appaltatore sotto la propria responsabilità e consegnate a Co.Svi.G. si rivelassero, in tutto o in parte, inesatte e/o mendaci, il Contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto per inadempimento dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Resta inteso che, in aggiunta ai casi già previsti di risoluzione del presente Contratto, Co.Svi.G. si riserva tale possibilità ove dovessero emergere in qualsiasi momento delle situazioni, previste dalle leggi in vigore, di impedimento del rapporto contrattuale.

Distinti saluti.

In nome e per conto di Co.Svi.G.

L'Amministratore Unico

Piero Ceccarelli

L'appaltatore accetta espressamente gli articoli 2, 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15.